TESTO INTEGRATO MONITORAGGIO RETAIL (TIMR)

Valido dall'11maggio 2021

Allegato A alla deliberazione ARG/com 151/11 – versione integrata e modificata dalle deliberazioni 495/2017/R/COM e 191/2021/R/COM

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 1 del TIV e all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, nonché le seguenti:
 - **ambito di rilevazione**: area definita in base alla dimensione geografica e di prodotto in cui vengono rilevati i dati di base;
 - dati di base: dati e informazioni, definiti con la determinazione di cui al comma 4.3, forniti dai soggetti obbligati o da Acquirente Unico per il monitoraggio retail; i dati possono essere in formato semplice - senza alcuna elaborazione da parte del soggetto tenuto alla rilevazione - o in formato composto - già elaborati da tale soggetto;
 - **esercente la vendita al dettaglio**: è il soggetto che ha sottoscritto il contratto di vendita di energia elettrica/gas naturale con il cliente finale e comprende l'esercente la maggior tutela, l'esercente la salvaguardia o l'esercente il servizio a tutele graduali;
 - **frequenza di rilevazione**: è la cadenza temporale con cui i soggetti obbligati devono trasmettere i dati di base;
 - **indicatori**: sono formule sintetiche rappresentative dei fenomeni oggetto di monitoraggio *retail*;
 - **monitoraggio** *retail*: è il sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - **periodicità di rilevazione**: è il periodo temporale cui ciascun dato di base trasmesso si riferisce;
 - **punti di prelievo oggetto di rilevazione:** sono i punti di prelievo di energia elettrica nella titolarità di clienti finali domestici, in bassa tensione per usi diversi, in media tensione per usi diversi;
 - **punti di riconsegna oggetto di rilevazione:** sono i punti di riconsegna di gas naturale con consumi fino a 200.000 Smc/annuo:
 - i. nella titolarità di un cliente domestico;
 - ii. relativi ad un condominio uso domestico;
 - iii. relativi ad attività commerciali e altri servizi;
 - iv. relativi ad attività industriali;
 - v. nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;

• **soggetti obbligati**: sono gli esercenti la vendita al dettaglio e le imprese di distribuzione che soddisfano i requisiti di cui al comma 3.1 tenuti alla messa a disposizione dei dati ai fini del monitoraggio *retail*;

___ * ___

- **Regolamento n. 713/2009**: è il Regolamento (CE) 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 713/2009, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- **deliberazione ARG/elt 04/08:** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;
- **TIF:** è l'Allegato A alla deliberazione 04 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato;
- **TIV:** è l'allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- **TIVG:** è l'allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- **TIRV:** è l'allegato A alla deliberazione 06 aprile 2017, 228/2017/R/com, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2 Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento istituisce e disciplina il monitoraggio *retail* volto a fornire all'Autorità gli strumenti per:
 - a) verificare il grado di apertura del mercato *retail* e l'efficacia della concorrenza;
 - b) adottare eventuali provvedimenti di promozione della concorrenza e garantire il buon funzionamento del mercato;
 - c) prevedere eventuali modifiche o revoche alla disciplina delle condizioni economiche dei servizi di tutela in ragione dell'effettiva apertura dei mercati, previa segnalazione al Ministero dello sviluppo economico;
 - d) pubblicare rapporti periodici sullo stato dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale garantendo un'adeguata informazione agli operatori del settore;
 - e) acquisire informazioni sullo stato dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine dello svolgimento delle funzioni di relazione periodica alle commissioni parlamentari e di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui, rispettivamente, all'articolo 28, comma 2, della legge n. 99/09 e all'articolo 2, comma 33, della legge n. 481/95, nonché di segnalazione al Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento dei mercati dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 ter,

del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- f) svolgere eventuali e ulteriori attività di tutela dei consumatori.
- 2.2 Il presente provvedimento definisce:
 - a) i soggetti obbligati;
 - b) l'insieme minimo di indicatori di mercato, i criteri e le relative modalità di calcolo;
 - c) le attività di rilevazione dei dati di base;
 - d) le modalità di pubblicazione e aggiornamento degli esiti del monitoraggio retail.

TITOLO II

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO RETAIL

Articolo 3

Identificazione dei soggetti obbligati

- 3.1 Ai fini del presente provvedimento, assumono la qualifica di soggetti obbligati:
 - a) tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna;
 - b) tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
 - c) tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di riconsegna.
- 3.2 L'Autorità identifica i soggetti obbligati, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 3.3. A tale fine, l'Autorità entro il 15 ottobre di ogni anno, pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti obbligati a far data dall'1 gennaio dell'anno successivo.
- 3.3 Ai fini della redazione dell'elenco dei soggetti obbligati, l'Acquirente unico comunica all'Autorità il numero di punti di prelievo e/o di riconsegna che, alla data del 30 giugno di ciascun anno, risultano:
 - a) forniti dagli esercenti la vendita al dettaglio;
 - b) allacciati alle reti delle imprese di distribuzione.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 15 settembre di ciascun anno.

- 3.4 I soggetti obbligati che alla data del 30 giugno, per due anni consecutivi, non soddisfano i requisiti di cui al comma 3.1 perdono la qualifica di soggetti obbligati a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo.
- 3.5 Gli utenti del dispacciamento dell'energia elettrica e gli utenti del servizio di distribuzione o trasporto del gas naturale, con riferimento ai punti di

prelievo/riconsegna oggetto di rilevazione rispetto ai quali non sono controparti di un contratto di compravendita con il cliente finale, forniscono ai relativi esercenti la vendita al dettaglio, in modo tempestivo e corretto, tutte le informazioni necessarie in loro possesso per adempiere agli obblighi previsti dal presente provvedimento.

Articolo 4

Identificazione degli indicatori e modalità di calcolo

- 4.1 L'insieme minimo degli indicatori oggetto del monitoraggio include:
 - a) gli indicatori descritti nell'Allegato A1 del TIMR;
 - b) le informazioni di cui al TITOLO IV del TIF, funzionali al Monitoraggio della fatturazione di periodo e di chiusura;
 - c) le informazioni di cui agli articoli 31.quater e 35.bis del TIVG, fornite dai fornitori di ultima istanza e dal fornitore del servizio di default ai fini del monitoraggio;
 - d) le informazioni di cui alla Parte VI del TIRV.
- 4.2 L'Autorità effettua le attività di acquisizione, organizzazione, conservazione dei dati di base per l'elaborazione degli indicatori oggetto del monitoraggio.
- 4.3 Con la determinazione della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, pubblicata sul sito internet dell'Autorità, e aggiornata in coerenza con i criteri contenuti nel presente articolo, vengono definiti i dati di base per il computo degli indicatori di cui al comma 4.1. Tale determinazione contiene, per ciascun dato, almeno le seguenti informazioni:
 - a) la frequenza di rilevazione;
 - b) il soggetto tenuto alla rilevazione, distinguendo tra l'esercente la vendita, l'impresa di distribuzione o Acquirente Unico;
 - c) la data di avvio della rilevazione da parte del soggetto di cui alla lettera b);
 - d) l'unità di misura;
 - e) l'ambito di rilevazione, con separata distinzione tra la dimensione geografica e la dimensione prodotto;
 - f) la periodicità di rilevazione;
 - g) il termine per la trasmissione;
 - h) una nota descrittiva.
- 4.4 Ai fini della determinazione dell'ambito di rilevazione, i dati di base non possono essere richiesti ai soggetti obbligati, di cui al comma 3.2, con un dettaglio maggiore rispetto alla regione o alle tipologie di punti di prelievo e punti di riconsegna oggetto di rilevazione. Diversamente, l'ambito di rilevazione dei dati di base di competenza di Acquirente Unico includono anche punti di prelievo e di riconsegna diversi da quelli oggetto di rilevazione, di cui all'articolo 1 e dettagli geografici maggiori di quello regionale.

Articolo 5 Rilevazione dei dati di base

- 5.1 A partire dall'1 gennaio 2012, i soggetti obbligati sono tenuti a fornire i dati di base, con la frequenza temporale ed entro i termini e con le modalità indicati nelle schede tecniche di cui all'articolo 4.
- 5.2 Qualora i dati di base di cui al comma 4.3 siano oggetto di richieste informative previste da deliberazioni dell'Autorità precedenti al presente provvedimento, purché con eguale o maggior grado di dettaglio, i soggetti obbligati adempiono soltanto a queste ultime.
- 5.3 La rilevazione dei dati di base di competenza dei soggetti obbligati di cui al comma 3.2, è effettuata tramite la piattaforma informatica dell'Autorità mediante appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Autorità. La rilevazione dei dati di base di competenza di Acquirente Unico avviene secondo frequenza temporale, dettaglio, termini e modalità stabilite dal Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia.

Articolo 6

Pubblicazione e reportistica

- 6.1 L'Autorità pubblica sul proprio sito internet annualmente, con riferimento agli indici misurati l'anno precedente, un Rapporto annuale recante l'evoluzione delle condizioni di funzionamento dei mercati della vendita al dettaglio, con particolare riferimento al grado di apertura, e ai livelli di concorrenzialità e trasparenza, nonché al grado di partecipazione e di soddisfazione dei clienti finali.
- 6.2 L'Autorità aggiorna l'analisi contenuta nel Rapporto annuale di cui al comma 6.1, tramite un documento di sintesi dei principali indicatori raccolti, da pubblicare sul proprio sito *internet*.
- 6.3 Contestualmente alle pubblicazioni di cui ai commi 6.1 e 6.2, l'Autorità pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco dei soggetti obbligati che non hanno trasmesso i dati richiesti secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente provvedimento.
- 6.4 L'Autorità utilizza le informazioni relative al Rapporto annuale di cui al comma 6.1 anche nell'ambito della collaborazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ai fini delle attività di monitoraggio e rendicontazione, di cui all'art. 11 del Regolamento n. 713/2009.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 A partire dall'1 gennaio 2012:
 - a) l'articolo 10bis della deliberazione ARG/elt 04/08 è abrogato;
 - b) la deliberazione ARG/elt 101/10 è abrogata fatto comunque salvo l'obbligo di invio delle comunicazioni previste nel mese di gennaio 2012 e riferite al 4° trimestre 2011, secondo le modalità in precedenza definite.

7.2 Soppresso.

7.3 Per ciascun dato di base la data di avvio della rilevazione viene indicata nell'Allegato A2 del presente provvedimento.